

IV. — *Del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.*

Art. 26. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è formato dai componenti del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e dai componenti effettivi del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa.

La composizione del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e quella del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa non possono essere modificate che per legge.

Art. 27. — I consiglieri devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto l'età di 25 anni;
- b) godere i diritti civili e politici;
- c) riunire in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 28. — La competenza ad accertare l'esistenza delle condizioni di ammissione dei consiglieri spetta ad una commissione composta dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 29. — I consiglieri prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 30. — Ai consiglieri spetta una indennità annua determinata per legge.

Art. 31. — I consiglieri decadono dalla carica col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare il Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 32. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è convocato dal Re. Al Re appartiene altresì di stabilire le sessioni e di prorogarle.

Art. 33. — Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono nominati dal Re.

Il presidente del Consiglio Superiore Fascista